

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, SPAGNOLLI, TIBERI, COPPOLA, CERAMI e
SEGNANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1972

Rilancio finanziario dell'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e della legge 28 marzo 1968, n. 404, in tema di elettrificazione delle zone rurali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, rilanciata finanziariamente per l'esercizio 1971 con la legge 4 agosto 1971, n. 592, e la legge 28 marzo 1968, n. 404, che prevedevano stanziamenti per la costruzione di elettrodotti rurali e per l'elettrificazione di centri e nuclei mediante l'intervento per l'80 per cento della spesa a carico dello Stato e per il 20 per cento a carico dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), hanno esaurito gli stanziamenti senza che si sia potuta completare l'introduzione dell'energia elettrica in agricoltura soprattutto delle case sparse e nei centri e nuclei.

L'indagine Enel sulla situazione rurale in Italia, aggiornata al 31 dicembre 1969, ha messo in evidenza che nel quadriennio 1966-1969 sono stati elettrificati:

863 centri o nuclei comprendenti circa 36.400 abitanti;

39.700 case sparse con 209.000 abitanti.

Aggiungendo i risultati delle opere di elettrificazione nel quadro dei programmi d'intervento della Cassa per il Mezzogiorno, risulta che alla fine del 1969 era stato allacciato alla rete un complesso di quasi 300.000 abitanti in prevalenza delle regioni meridionali.

Nelle località che formarono oggetto della rilevazione del 1965 erano ancora — alla fine del 1969 — da allacciare alla rete 1.549 piccoli centri e nuclei e 301.000 case sparse; di queste ultime, afferma l'Enel, soltanto 192.000 erano abitate in permanenza da circa 980.000 persone. Gli abitanti che risiedevano solo stagionalmente nelle rimanenti 109.000 case sparse erano in numero di 470.000.

Esauriti gli attuali fondi, rimarranno ancora circa 500.000 abitanti residenti permanentemente in località non elettrificate oltre ai 470.000 stagionali.

Quanto sopra è stato desunto dal bilancio Enel del 1970. L'Enel ha anche annunciato lo

svolgimento di una nuova indagine che al momento ancora non è disponibile.

Indipendentemente da tutto ciò, è certo che ancora oggi troppe sono le plaghe abitate da produttori agricoli che reclamano, giustamente come è loro diritto, l'energia elettrica per usi di illuminazione e per forza motrice.

L'Enel, per molte di queste plaghe, ha predisposto piani di intervento che giacciono sia presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia presso le Commissioni regionali per l'energia elettrica istituite presso gli Ispettorati compartimentali agrari, in attesa di essere attuati. Ma l'attuazione di detti piani — e di quelli che ancora è necessario predisporre — non potrà avvenire, dato l'esaurimento dei mezzi finanziari stanziati, senza lo stanziamento di adeguati ulteriori mezzi finanziari.

Sinora per introdurre l'energia elettrica nelle campagne e per elettrificare i centri ed i nuclei che ne erano sprovvisti è stata spesa, sulla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e sulla legge 4 agosto 1971, n. 592, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, compresa la quota di spettanza dell'Enel (20 per cento), la somma di lire 57 miliardi e 100 milioni e sulla legge 23 marzo 1968, n. 404, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma, compresa la quota di spettanza dell'Enel, di lire 56 miliardi e 250 milioni, per un totale complessivo di lire 113 miliardi e 350 milioni.

Da una indagine predisposta dall'Enel nel 1965 si stimava che per completare l'introduzione dell'energia elettrica in agricoltura sarebbero occorsi lire 280 miliardi. Ma con detta somma non è più possibile risolvere il problema, in quanto sono intervenuti cospicui aumenti imputabili sia al costo dei materiali che a quello del lavoro. È necessario, pertanto, rivalutare detta somma e portarla ad almeno lire 320 miliardi. Togliendo da tale importo la somma di lire 113 miliardi già spesi, non si è lontani dal vero se si afferma che per completare l'elettrificazione nel nostro Paese occorran ancora almeno lire 200 miliardi.

Di questa somma, lire 160 miliardi dovranno essere poste a carico dello Stato e lire 40 miliardi a carico dell'Enel.

In considerazione dei buoni risultati che hanno dato sia la legge 27 ottobre 1966, numero 910, sia la legge 23 marzo 1968, n. 404, si propone, con l'articolo 1 e l'articolo 2 del presente disegno di legge, il rilancio finanziario sia della legge n. 910, sia della legge n. 404 assegnando, per ciascuna legge, la somma di lire 80.000 milioni da spendere nel quinquennio dal 1972 al 1976. Per quanto attiene il problema dell'allacciamento con l'energia elettrica delle case sparse vi è da rilevare che lo stesso non è stato ancora risolto. Si propone di conseguenza anche la modifica della lettera a) dell'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 404, in quanto, se tale lettera è sufficientemente esplicativa per quanto concerne l'introduzione dell'energia elettrica negli insediamenti accentrati, lo è poco per quanto attiene, invece, l'introduzione della energia elettrica negli insediamenti sparsi che sono poi quelli che in maggior numero rivelano la carenza di energia elettrica.

Si ritiene, pertanto, come è stato precisato all'articolo 3 del presente disegno di legge, che il piano di elettrificazione preveda anche le opere necessarie per assicurare la disponibilità di energia elettrica, allo stadio di utilizzazione e per la potenza riconosciuta, necessaria alle case sparse ed alle aziende agricole comunque ubicate che ne facciano richiesta per usi elettrodomestici e di illuminazione e per usi di forza motrice.

Altro problema grave è quello relativo alla mancata assunzione in carico da parte dell'Enel di elettrodotti costruiti da consorzi di bonifica e da enti di sviluppo agricolo privi degli allacciamenti terminali alle singole aziende.

La legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in verità, non autorizza l'Enel ad assumersi detti impianti e pertanto, con l'articolo 4 del presente disegno di legge, si propone la modifica anche della menzionata legge in modo da risolvere anche tale annoso problema.

Con l'approvazione dell'allegato disegno di legge, il Parlamento darà un impulso decisivo all'elettrificazione rurale e renderà più prossimo nel tempo quel riequilibrio economico e sociale del mondo agricolo che è negli interessi di tutta la comunità nazionale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, posti a carico dello Stato per gli anni dal 1972 al 1976, è autorizzata la spesa di lire 80.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 16.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1972 al 1976.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 2.

Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 404, posti a carico dello Stato per gli anni dal 1972 al 1976, è autorizzata la spesa di lire 80.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 16.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1972 al 1976.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 3.

Il punto *a)* dell'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 404, è sostituito dal seguente:

« *a)* il piano dovrà essere diretto a promuovere lo sviluppo economico e sociale delle zone rurali, particolarmente di quelle meridionali ed insulari, nonchè dei territori riconosciuti depressi ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, e nelle zone montane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche, tenute presenti, oltre le necessità per le abitazioni accentrate o sparse ed eventualmente per l'illuminazione pubblica, le esigenze di elettrificazione per attività agri-

cole connesse ad attività industriali, per attività artigianali, commerciali e turistiche. Il piano dovrà inoltre prevedere le opere necessarie per assicurare le disponibilità dell'energia elettrica allo stadio di utilizzazione e per la potenza riconosciuta necessaria anche alle abitazioni rurali accentrate o sparse che ne facciano richiesta per usi di forza motrice e per usi elettrodomestici e di illuminazione, anche se gli utenti sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, già allacciati elettricamente e serviti dall'Enel o da imprese private o municipalizzate o da enti provinciali o regionali ».

Art. 4.

In deroga alla legge 6 dicembre 1962, numero 1643, l'Enel è autorizzato ad assumersi in carico gli elettrodotti e gli impianti elettrici costruiti dai Consorzi di bonifica e dagli Enti di sviluppo agricolo anche se non completati con gli allacciamenti alle singole aziende e di portare a termine tali opere nell'interesse generale e delle singole utenze.